

## Si può brevettare la vita umana?

Alberto Maria Gambino

**D**al quadro dei contributi raccolti in questa parte monotematica dedicata alle biotecnologie e alla illegittimità della brevettazione della vita umana, emerge con nitida definizione come il diritto dei brevetti dei nostri giorni sia chiamato a confrontarsi con sfide complesse ingenerate dalla costante emersione di nuovi trovati tecnologici, ognuno con particolarità e specificità, che costringono sia il legislatore, sia l'interprete a ripensare il diritto brevettuale c.d. "generale" così da poterlo adattare alle necessità dei nuovi *subject matters*. Si comprende bene, allora, perché l'architettura del diritto brevettuale contemporaneo, di matrice europea e nord-americana, disegni un complesso *corpus* di norme di portata generale, applicabili in maniera trasversale a tutti i campi della tecnologia, ma poi il legislatore interno, più spesso le Corti, specie negli Stati Uniti, provvedano ad introdurre interi sottogruppi di norme ovvero singole disposizioni *ad hoc*, dal carattere spiccatamente *technology specific*, volte ad accogliere le istanze di singoli trovati tecnologici. Si tratta di trovati, spesso collegati a costi e investimenti ingenti, che richiedono un'attenzione particolare nel verificare la loro idoneità ad essere tutelati dai diritti di privativa. Tali invenzioni marcano ulteriori peculiarità quando l'intervento tecnologico si compie sulla materia organica capace di produrre, da un lato, risultati utili dal punto di vista scientifico ed economico, e, allo stesso tempo, aprire questioni legate al controllo sul tenore delle esclusive onde scongiurarne un utilizzo asimmetrico rispetto all'interesse generale alla maggiore condivisione dei benefici sociali connessi ai risultati della ricerca biotecnologica.

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 98/44/CE è, sotto questo aspetto, l'esempio calzante del fenomeno (C.d. "Direttiva Biotech", sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, G.U.C.E. L 213 del 30/07/1998, p. 13 – 21. Il testo della Direttiva è consultabile anche su *Riv. dir. ind.*, III, 1998, 29). Pur non intendendo tale testo legislativo sostituirsi ai diritti brevettuali (generali) nazionali, esso ha di fatto dettato una disciplina assai particolareggiata per le invenzioni biotecnologiche, correggendo e modificando alcuni degli "snodi" principali del diritto dell'innovazione tecnologica: dall'introduzione di una specifica lista di esclusioni dal brevettabile (art. 6), ad una compiuta rimodulazione dei requisiti di brevettabilità (artt. 3 e 5), sino allo speciale regime riguardante l'ampiezza del brevetto biotecnologico (artt. 8 e 9). Sono questi i profili giuridici che stanno alla base del recente e controverso caso *Brüstle c. Greenpeace* (C-34/10, *Brüstle v. Greenpeace eV*, in *Corriere giur.*, 2011, n. 12, pp. 1733 ss.) dove la Corte, interpretando il divieto di brevettazione di quei trovati che utilizzano embrioni umani a fini industriali o commerciali, ha introdotto una nozione del concetto di embrione, che pone l'accento sul carattere totipotente dell'organismo cellulare, prescindendo dalle modalità mediante cui sia stato ottenuto, per poi sancire il principio per cui non sarebbero brevettabili gli artefatti la cui attuazione abbisogni di materiale ottenuto attraverso la (precedente) distruzione di embrioni umani.

Su questi temi si sono concentrati gli interventi qui raccolti, che si fanno apprezzare per i metodi di ricerca prescelti dai singoli autori, che si condensano in due filoni, l'uno attento al substrato normativo (ma più ampiamente amministrativo e giurisdizionale) che analizza la previsione legislativa, verificandone l'applicabilità tecnica; l'altro memore della portata anche etica delle regole e dei principi che presiedono al settore delle biotecnologie. Con visione sistematica si tratta, mutando la prospettiva dal metodo alla qualità dell'intervento normativo, della dicotomia tra interessi privati (del titolare del brevetto) e pubblici, diversificati tra l'interesse all'accesso alle invenzioni, la risoluzione delle questioni bioetiche e l'attenzione all'equilibrio del mercato.